

ALL. A

**ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEI RISCHI IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NELL'AMBITO DEI
PRESIDI TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO.
- ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E L'ORDINE REGIONALE DEI
GEOLOGI -**

RELAZIONE

Con riferimento alla Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2004, la Regione Abruzzo, attraverso i Servizi competenti in materia di Protezione civile, sta avviando tutte le procedure necessarie per l'istituzione sul proprio territorio di “Presidi Territoriali” idraulici ed idrogeologici.

La Regione Abruzzo, con Delibera di Giunta DGR n°70 del 13/02/2012 – ha attivato uno “Studio sperimentale” per la definizione di un modello di Individuazione, Strutturazione ed Attivazione dei PRESIDI TERRITORIALI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI nell'ambito di un bacino campione, replicabile sugli altri bacini idrografici ricadenti nel territorio regionale. Detto Studio, concluso nel dicembre 2013 (det. 41/DC34 del 13/12/2013), consentirà la definizione di linee guida attuative necessarie anche ai fini degli adempimenti legislativi in materia di cui alla Direttiva alluvioni 2007/60/CE del Consiglio Europeo, recepita dall'Italia con Decreto Legislativo n. 49 del 2010 e ss.mm.ii..

I Presidi Territoriali idraulici e Idrogeologici, sono strutture da istituire al fine di garantire un valido supporto ai Sindaci, quali Autorità locali di Protezione civile ai sensi della L. 225/1992 e s.m.i., in previsione, prevenzione o in occasione di situazioni emergenziali di natura idraulica ed idrogeologica, favorendo il coordinamento e la messa a sistema delle risorse umane e materiali presenti sul territorio, anche attraverso una gestione più organizzata del volontariato locale. Proprio nell'ambito dei Presidi Territoriali di protezione civile nasce l'esigenza della presenza di nuclei tecnico-operativi costituiti da specifiche professionalità;

Alla luce di quanto detto, l'attività dei presidi territoriali, può essere così sintetizzata:

1. Adeguata attività volta a segnalare e monitorare, sia in “tempo di pace” che in previsione o al manifestarsi di eventi, situazioni di criticità negli ambiti territoriali di competenza, attraverso sopralluoghi mirati, con particolare attenzione tratti e dei punti preliminarmente individuati e classificati potenzialmente pericolosi per fenomeni franosi o di inondazione;

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. **729** del **11 NOV. 2014**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Franco La Civita)



2. Fornire aggiornamento costante sull'evoluzione dei fenomeni osservati al fine di supportare le autorità locali di protezione civile nel processo decisionale volto a favorire efficaci misure di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, anche ed eventualmente supportando azioni di pronto intervento e primo soccorso, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
3. Fornire informazioni puntuali sull'evoluzione locale dei fenomeni osservati al Centro Funzionale regionale per le valutazioni di competenza in ordine alle attività di previsione - monitoraggio - allertamento;
4. Attività locale di coordinamento, comando e controllo dell'ambito territoriale di riferimento;
5. Stoccare risorse strumentali della Regione, delle Province e dei Comuni e delle componenti i volontariato per l'attività logistica;
6. Collaborazione alla redazione degli strumenti programmatori e pianificatori in materia di protezione civile, con particolare riferimento alla formazione ed informazione della popolazione coinvolta in potenziali situazioni di pericolo legate a rischio idraulico ed idrogeologico.

Nel richiamare il ruolo delle Regioni per l'attuazione del sistema di allertamento nazionale e delle azioni di contrasto così come disciplinati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, con particolare e prioritario riferimento alla costituzione dei presidi territoriali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Comunicato del 27 ottobre 2006 recante: «Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connessi a fenomeni idrogeologici e idraulici», pubblicato sulla G.U. n. 259 del 7 novembre 2006, sollecita le amministrazioni regionali e locali a porre in essere tutte quelle azioni strutturali e non strutturali miranti alla mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico nell'ambito del più esteso sistema di protezione civile.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, considerando anche l'Accordo di Collaborazione siglato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - e il Consiglio Nazionale dei Geologi il 14 aprile 2011, si ritiene necessario l'avvio di una collaborazione tra la Regione Abruzzo e l'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo che si potrà attuare nell'ambito delle attività di protezione civile dei competenti Servizi regionali e dei Presidi Territoriali Idraulici ed idrogeologici in fase di organizzazione.

L'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo si è reso disponibile ad istituire gruppi di propri geologi iscritti preparati ad operare a supporto dei Servizi Regionali competenti in materia e presso i suddetti "Presidi territoriali" in ordine agli aspetti riguardanti la prevenzione e la mitigazione non strutturale dei rischi idrogeologici nonché per la gestione delle emergenze e delle successive fasi post-emergenziali, fornendo nel contempo un quadro complessivo delle vulnerabilità specifiche sul territorio regionale.



L'avvio della suddetta collaborazione potrà avvenire attraverso la stipula di un'apposita convenzione, di durata annuale e con carattere sperimentale, tra Regione Abruzzo ed Ordine dei geologi della Regione Abruzzo, il cui schema è di seguito proposto.

Considerando che a ciascun geologo effettivamente attivato potrà essere corrisposto un rimborso-spese forfettario e onnicomprensivo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giornata di attività prestata, restando a carico del professionista volontario le spese di trasferimento sui luoghi di presidio, missione e assicurazione professionale e/o personale, si determina, sulla base dell'esperienza maturata nelle attività pregresse, un fabbisogno presunto pari a € 35.000,00 (euro trentacinquemila), per il primo anno di attivazioni.

Da verifiche effettuate presso il competente capitolo di bilancio regionale n° 152188 si attesta che lo stesso presenta la necessaria disponibilità finanziaria per la copertura della somma preventivata per la prima annualità di attività pari ad € 35.000.

La somma preventivamente stimata potrebbe subire eventuali variazioni a causa di possibili ulteriori necessità relative ad esempio all'incentivazione del servizio di monitoraggio e controllo soprattutto in caso di subentrate calamità naturali di imprevista frequenza ed estensione territoriale. In tal caso sarà necessaria la valutazione della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie da rendere all'uopo disponibili.

La Regione Abruzzo, attraverso il SPRPC, avrà la supervisione e il coordinamento generale delle attività descritte valutandone l'attivazione in ordine alle priorità di intervento e alle disponibilità finanziarie.


Segue lo schema di convenzione proposto.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE**

Ing. Carlo Giovanni



Ufficio Rischio Idrogeologico
Responsabile: Ing Domenico Macrini



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA' DI PREVENZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'AMBITO DEI PRESIDII
TERRITORIALI DELLA REGIONE ABRUZZO**

**(SCHEMA DI)
CONVENZIONE
TRA**

REGIONE ABRUZZO

**Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e
Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile
SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE**

E

**ORDINE DEI GEOLOGI
REGIONE ABRUZZO**

Visti:


- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e, in particolare, l'art. 3 (Attività e compiti di protezione civile) e l'art. 6 (Componenti del Servizio nazionale della protezione civile), comma 2;
- la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile
- la Legge Regionale 14 dicembre 1993 n. 72 "Disciplina delle attività Regionali di Protezione Civile" l'art. 10 della L.R. 31 agosto 1998, n 14;
- il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali);
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 27 Febbraio 2004 e ss.mm.ii. "*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*" che, nel disciplinare le fasi dell'allertamento e del contrasto dei fenomeni connessi al rischio geomorfologico e idraulico, ha conferito a ciascuna Regione, in conformità all'art.108 del dlgs n.112/1998, il compito di "*stabilire le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale*" e di organizzare "*un'efficace ed efficiente servizio di presidio territoriale idrogeologico individuando i soggetti responsabili del coordinamento e della gestione del servizio stesso*";



- Il Comunicato del 27 ottobre 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: «Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connessi a fenomeni idrogeologici e idraulici», pubblicato sulla G.U. n. 259 del 7 novembre 2006, che, nel richiamare il ruolo delle Regioni per l'attuazione del sistema di allertamento nazionale e delle azioni di contrasto così come disciplinati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, con particolare e prioritario riferimento alla costituzione dei presidi territoriali, sollecita le amministrazioni regionali e locali a porre in essere tutte quelle azioni strutturali e non strutturali miranti alla mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico nell'ambito del più esteso sistema di protezione civile. A tal riguardo, viene sottolineata la necessità di integrare le indicazioni dei PAI *“che, per quanto necessarie, non risultano tuttavia sufficienti all'azione di protezione civile, sia in quanto non possono includere situazioni localizzate di criticità, sia perché si riferiscono a scenari di pericolosità severi con frequenza di accadimento più che decennale.”*
- il “Manuale Operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile” redatto dal Commissario Delegato ex OPCM n. 3606/2007, che contiene precise indicazioni circa l'attivazione dei presidi territoriali: *“Il Piano di emergenza deve prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul territorio per garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, soprattutto molto elevato...Il presidio territoriale opererà in stretto raccordo e sotto il coordinamento del presidio operativo costituito dalla funzione tecnica di valutazione e pianificazione che già nella fase di attenzione costituisce la struttura di coordinamento attivata dal Sindaco per le attività di sopralluogo e valutazione, provvedendo a comunicare in tempo reale le eventuali criticità per consentire l'adozione delle conseguenti misure di salvaguardia.....A seguito dell'evento il presidio provvede alla delimitazione dell'area interessata, alla valutazione del rischio residuo e al censimento del danno.”*
- L'Accordo di Collaborazione siglato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - *Dipartimento della Protezione Civile* - e il Consiglio Nazionale dei Geologi il 14 aprile 2011;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 4 novembre 2013, n° 793 - *“Prima definizione e avvio della sperimentazione delle procedure finalizzate alla gestione operativa da parte della struttura di protezione civile regionale per i rischi di competenza che interessano il territorio della Regione Abruzzo”*

Considerato che:

- la Regione Abruzzo partecipa al Servizio Nazionale di protezione civile istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate ed in armonia con i principi della legislazione statale vigente in materia, lo svolgimento delle attività di protezione civile;
- costituiscono attività della Protezione Civile Regionale, tra l'altro, quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio idrogeologico, attraverso lo studio e la determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, l'identificazione dei rischi e l'individuazione delle zone del territorio soggette al rischio stesso;



- ai sensi del DPCM 2007/60/CE resa attuativa dal DLgs 49/2010, la Regione Abruzzo sta istituendo in “Presidi Territoriali”, nell’ambito dei quali nasce l’esigenza della presenza di un nucleo tecnico-operativo costituito da specifiche professionalità;
- L’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo si è reso disponibile ed istituire gruppi di propri geologi iscritti preparati ad operare a supporto dei Servizi Regionali competenti in materia e presso i suddetti “Presidi territoriali” in ordine agli aspetti riguardanti la prevenzione e la mitigazione non strutturale dei rischi idrogeologici nonché per la gestione delle emergenze e delle successive fasi post-emergenziali, fornendo nel contempo un quadro complessivo delle vulnerabilità specifiche sul territorio regionale.

In un’ottica di sistema integrato di protezione civile e nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, al fine di regolare le modalità di collaborazione fra il Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile (SPRPC) e l’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo (OGRA), nonché i relativi oneri economici,

TRA

La Regione Abruzzo – Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, nella persona del Direttore, domiciliato per la carica in L’Aquila, Via Salaria Antica Est n° 27

E

l’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, nella persona del Presidente, domiciliato per la carica in

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue

Art. 1

Finalità della convenzione

La Regione Abruzzo - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile - attraverso il Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile (SPRPC), si potrà avvalere, nei limiti delle somme all'uopo disponibili, dei geologi iscritti all'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo (OGRA) e presenti in apposito elenco per l'espletamento delle seguenti attività:

- presidio territoriale, monitoraggio, censimento e catalogazione dei dissesti di natura geomorfologica e delle criticità di natura idraulica, finalizzate alla prevenzione e contrasto del rischio geomorfologico e del rischio idraulico a fini di protezione civile e di concorso alla gestione dell'emergenza;
- compiti previsti nel rispetto delle disposizioni, procedure e criteri forniti dai Servizi regionali competenti e/o previsti nei piani comunali e intercomunali di emergenza per il rischio idrogeologico, assicurando le valutazioni specialistiche richieste e il necessario supporto alle decisioni;
- organizzazione periodica di corsi di formazione e di aggiornamento in ambito di protezione civile e su tematiche ritenute utili per le suddette attività.



Nello svolgimento dei compiti di cui alla presente Convenzione, i professionisti dovranno rispettare le disposizioni, le procedure e i criteri forniti dal suddetto Servizio in ambito di prevenzione del rischio idrogeologico.

Tra i compiti da espletare sono comprese, tra l'altro, le seguenti mansioni:

- a) mappatura dei dissesti geomorfologici e dei contesti di criticità idraulica a seguito di nuove segnalazioni di rischio per la pubblica incolumità;
- b) individuazione dei punti critici da monitorare con metodi osservazionali ed eventualmente anche mediante installazione di dispositivi di controllo, forniti dagli enti locali e dalla Regione, e loro misurazione periodica e programmata;
- c) censimento di pozzi e sorgenti presenti nelle adiacenze delle aree in dissesto e relative misurazioni periodiche programmate;
- d) compilazione di schede di censimento e/o di classificazione del rischio geomorfologico e/o idraulico;
- e) compilazione di schede di intervento e/o di monitoraggio;
- f) segnalazione di situazioni di potenziale e/o reale rischio idrogeologico e conseguente supporto alle strutture operative locali e/o regionali di protezione civile per la mitigazione non strutturale e il contrasto dei fenomeni, previa interlocuzione con il Dirigente del servizio SPRPC o suo delegato;
- g) valutazioni del rischio residuo post-evento;
- h) acquisizione delle conoscenze pregresse dei contesti critici;
- i) supporto alle attività di studio e approfondimento condotte mediante sopralluoghi, accertamenti, rilievi, predisposizione di documenti di sintesi e di programmazione;
- j) redazione di rapporti periodici e di fine intervento sull'attività svolta;
- k) valutazioni e indicazioni di supporto alle attività decisionali del servizio SPRPC.

Art. 2

Impegni delle parti

L'OGRA comunicherà periodicamente il nominativo del referente coordinatore con il quale il servizio SPRPC si relazionerà per gli adempimenti di cui alla presente Convenzione.

I geologi disponibili ad operare nell'ambito della presente convenzione, iscritti in apposito elenco presso l'OGRA, periodicamente aggiornato, dovranno:

- essere regolarmente iscritti all'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo;
- possedere i requisiti di moralità previsti dall'art. 38 del Dlgs 163/2006;
- non avere avuto sanzioni o provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
- essere in regola con l'Aggiornamento Professionale Continuo (APC) e con la contribuzione previdenziale;
- aver sottoscritto una polizza di RC professionale e di copertura infortuni;
- essere dotati di Dispositivi Protezione Individuale (DPI).



La verifica periodica della sussistenza dei suddetti requisiti resta in carico all'OGRA.

Le attività succitate saranno avviate all'occorrenza dal Dirigente del Servizio SPRPC il quale, valutate le necessità specifiche in relazione al contesto critico conosciuto, rappresentato dagli Enti Locali direttamente o attraverso i presidi territoriali, informerà il coordinatore dell'OGRA il quale, acquisite preventivamente le disponibilità, provvederà ad inviare sui luoghi i Geologi professionisti inclusi nell'elenco di cui al paragrafo precedente.

La scelta dei Geologi da inviare sui luoghi sarà a carico dell'OGRA e dipenderà da oggettive situazioni connesse alla logistica, alla rapidità di intervento, alla conoscenza pregressa delle situazioni oggetto di osservazione e, ove possibile, a competenze specialistiche connesse a particolari esigenze.

L'attivazione avverrà, di norma, mediante formale invio di un messaggio di posta elettronica da parte del SPRPC preceduto da una consultazione telefonica.

Le mansioni da svolgere e la durata prevista dell'attività verranno sinteticamente elencate nella mail di convocazione.

I Geologi professionisti che risponderanno affermativamente alla richiesta di attivazione dovranno iniziare la propria attività entro 24 ore o, all'occorrenza, immediatamente, se non diversamente indicato al momento dell'attivazione; inoltre, per le attività svolte di cui all'art. 1, dovranno fornire un resoconto giornaliero o settimanale sulle mansioni effettuate e sui risultati ottenuti per mezzo di un report, appositamente sottoscritto, da inviare per posta elettronica agli indirizzi che verranno all'uopo comunicati.

Gli esiti di tale attività saranno soggetti a validazione e approvazione tecnica da parte del Dirigente del SPRPC il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere chiarimenti e approfondimenti sulle attività condotte e revisioni dei documenti prodotti qualora non esaustivi o corretti, senza ulteriore attivazione.

I Geologi attivati a seguito della presente convenzione sono tenuti al rispetto del codice deontologico professionale e alla riservatezza nei confronti di soggetti estranei alla presente Convenzione; essi non potranno in alcun modo, pena la cancellazione dall'elenco nonché qualunque altra azione di rivalsa da parte della Regione Abruzzo e/o dell'Ordine Regionale dei Geologi, utilizzare gli esiti degli accertamenti eseguiti per fini diversi da quelli di cui alla presente Convenzione, come pure rilasciare dichiarazioni, pubblicare e/o diffondere, se non previa esplicita autorizzazione da parte della Regione, i risultati raggiunti anche se oggetto di elaborazioni successive.

La Regione Abruzzo, attraverso il SPRPC, avrà la supervisione e il coordinamento generale delle attività descritte valutandone l'attivazione in ordine alle priorità di intervento e alle disponibilità finanziarie.

Art. 3

Oneri

Per le finalità di cui all'art.1 della presente convenzione, a ciascun geologo effettivamente attivato verrà corrisposto un rimborso-spese forfettario e onnicomprensivo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giornata di attività prestata.

Restano a carico del professionista le spese di trasferimento sui luoghi di presidio, missione e assicurazione professionale e/o personale.



Restano a carico dell'OGRA le spese relative alle attività d'ufficio e di coordinamento (nella tenuta ed aggiornamento costante del registro delle presenze, stesura della relazione trimestrale, ecc) e per la partecipazione agli incontri programmatici con i dirigenti regionali.

Art. 4

Rimborsi

La Regione Abruzzo provvederà al rimborso di cui all'art.3 mediante ordine di accreditamento, in favore dell'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, rappresentato dal Presidente quale funzionario delegato, delle somme spettanti a seguito di rendicontazione trimestrale comprovante l'attività svolta dai geologi attivati, previa approvazione tecnica da parte del Dirigente del Servizio SPRPC.

Art. 5

Formazione

L'OGRA, sentito il Servizio SPRPC, si impegna a organizzare periodicamente corsi di formazione e di aggiornamento in ambito di protezione civile e su tematiche ritenute utili per le attività di cui alla presente convenzione. I Geologi iscritti nell'elenco sono tenuti alla frequenza obbligatoria dei suddetti corsi.

Art. 6

Durata e avvio della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di un anno e riveste carattere sperimentale, e il suo avvio è stabilito dalla data di stipula.

Art. 7

Attuazione della convenzione

I Responsabili dell'attuazione della presente convenzione sono:

- per il Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, il Dirigente
- per l'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, il Presidente


Art. 8

Risoluzione dei rapporti e conclusioni

I contraenti del presente accordo hanno facoltà di risoluzione consensuale.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C.

Il recesso o la risoluzione dell'accordo hanno effetto dalla data riportata sull'avviso di ricevimento; il SPRPC dovrà, fino alla data della risoluzione consensuale, disporre la liquidazione del corrispettivo sulla base delle attività svolte, certificate, approvate e fatturate.



Art. 9

Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita previo tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di L'Aquila. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di L'Aquila.

Art. 10

Oneri fiscali

La presente convenzione, redatta in triplice copia, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26/04/1986; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 11

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione e di accettarne i termini e le condizioni.

L'Aquila, _____

per l'attuazione della presente Convenzione
Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile
Il Dirigente

.....

per la
Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e
Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile
Il Direttore

.....

per il
L'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo
Il Presidente

.....

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

La presente copia, composta
di n. 10..... fasciole, è
conforme all'originale esi-
stente presso questo Servizio.
L'Aquila, 15 OTT. 2014

